# STATUTO

classe 1953

LUGANO
e
DINTORNI

# STATUTO

# classe 1953 LUGANO e DINTORNI

## ART. 1 NORME, SCOPI

Con il nome "CLASSE 1953 LUGANO E DINTORNI" viene costituita una associazione ai sensi dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Scopo dell'associazione è riunire in amicizia i coetanei nati nel 1953 organizzando attività culturali, sportive e ricreative.

L'associazione è apolitica e aconfessionale.

#### ART, 2 SOCI, AMMISSIONI

La qualifica di socio si acquisisce versando la tassa annuale.

## ART. 3 PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni inoltrate per raccomandata all'indirizzo dell'associazione a condizione di essere in regola con la tassa sociale
- per il mancato versamento della tassa sociale
- per espulsione
- per decesso

## ART. 4 ORGANIZZAZIONE, ORGANI

Gli organi sociali sono:

- l'assemblea dei soci
- il comitato
- l'organo di revisione

## ART. 5 ASSEMBLEA, CONVOCAZIONE

L'assemblea generale ordinaria dei soci deve riunirsi almeno una volta all'anno entro la fine del mese di marzo.

Un'assemblea straordinaria può essere convocata dal presidente nei casi seguenti:

- in seguito a decisione del comitato
- in seguito a richiesta scritta formulata da almeno 1/3 dai soci aventi diritto di voto, munita del numero necessario di firme e con l'indicazione degli oggetti da trattare.

La convocazione dell'assemblea deve essere fatta nella forma scritta almeno 10 giorni prima e deve portare l'indicazione del luogo, dell'orario e delle trattande in discussione.

La convocazione su richiesta dei soci deve avvenire entro 1 mese dalla ricezione dell'istanza relativa.

# ART, 6 DIREZIONE, ELEZIONI, VOTAZIONI, DIRITTO DI VOTO, VALIDITA'

L'assemblea nomina il presidente del giorno, incarica il segretario/a della tenuta del verbale e se del caso sceglie due scrutatori.

Per tutte le decisioni è necessaria la maggioranza semplice dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta è ritenuta non accettata.

Elezioni e votazioni avvengono per alzata di mano.

A richiesta della maggioranza semplice si voterà per scrutinio segreto.

Il diritto di voto è riservato a tutti coloro che dispongono della qualità di socio (vedi art. 2).

Per l'esclusione di soci e per modifiche statutarie è necessaria una maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

Non può essere presa nessuna decisione su oggetti che non figurano all'ordine del giorno.

Ogni assemblea, regolarmente convocata, è abilitata a decidere.

#### ART. 7 COMPETENZE

All'assemblea spettano le seguenti competenze

- esame ed approvazione della relazione presidenziale
- · elezione del presidente
- elezione del comitato e dei revisori dei conti
- decisione su proposte del comitato e dei soci
- approvazione del rapporto e dei conti annuali
- fissazione della tassa annua
- espulsione di un socio

## ART. 8 COMPOSIZIONI ED ELEGGIBILITÀ' DEL COMITATO

Il comitato si compone di 7 (sette) membri e cioè

- del presidente
- del vicepresidente
- del segretario/a
- del cassiere/a
- e di 3 (tre) membri

Il presidente e il comitato sono eletti per 2 (due) anni e sono sempre rieleggibili.

## ART. 9 SEDUTE, COMPETENZE, RESPONSABILITA'

Il presidente convocherà il comitato almeno 4 volte all'anno.

Le decisioni del comitato sono valide quando un minimo di 4 membri sono presenti alle sedute. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto presidenziale è decisivo.

## Competenze:

- la rappresentanza dell'associazione nei confronti di terzi
- la gestione del patrimonio sociale
- la nomina del vicepresidente, del segretario/a e del cassiere/a
- tutte le decisione relative all'attività sociale non esplicitamente riservate all'assemblea.

# ART. 10 ORGANO DI REVISIONE

Comprende due membri eletti per 2 anni dall'assemblea e non rieleggibili per il periodo immediatamente successivo.

## ART. 11 COMPETENZE

Verifica della gestione annuale e stesura del rapporto da sottoporre all'assemblea.

#### ART. 12 I CONTI

La chiusura dei conti avviene al 31 dicembre di ogni anno.

#### ART, 13 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione può essere decretato unicamente da un'assemblea straordinaria. Tale decisione richiede l'approvazione dei 4/5 dei soci presenti.

In caso di regolare scioglimento dell'associazione, il patrimonio è da assegnare ad un'ente con scopo benefico, designato dall'assemblea.

## **ART. 14 NORMA FINALE**

Per quanto non contemplato nel presente statuto, tornano applicabili gli art. 60 e seguenti del CCS e le decisioni del comitato.

#### **ART. 15**

Il presente statuto accettato dall'assemblea del 10 marzo 1998 annulla e sostituisce quello precedente ed entra immediatamente in vigore.

Prima versione: Assemblea costitutiva del 10 novembre 1976

Lugano, il 10 marzo 1998

Per l'associazione "CLASSE 1953 LUGANO E DINTORNI"

Il Presidente

La segretaria